Titolo

Settore tecnico - giudizio e responsabilità disciplinare - Regolamento settore tecnico – art. 38 - Commissione disciplinare – Corte federale d'appello — competenza in grado d'appello

Descrizione

Ancorché il Regolamento del Settore tecnico non sia stato aggiornato a seguito dell'adozione del nuovo Codice di giustizia sportiva e risulta in taluni passaggi non perfettamente coordinato proprio con il Codice, tuttavia, il combinato disposto dei commi da 1 a 4 dell'art. 38 del Regolamento non può che leggersi nel senso di ritenere che la "Corte di Giustizia Federale" citata al comma 4 (e "nominalmente" competente a conoscere dei reclami) è oggi sostituita dalla Corte Federale di Appello. Appare assorbente la circostanza che i commi 1 e 2 del citato art. 38 del RST tengano chiaramente distinti gli illeciti e le infrazioni soggette alla giurisdizione (recte competenza) degli Organi di Giustizia Sportiva (per tali intendendosi i Giudici sportivi e la Corte sportiva di appello), rispetto alle "altre infrazioni" invece soggette alla giurisdizione di primo grado (recte competenza) della Commission Disciplinare del Settore tecnico. Per tali "altre infrazioni" la Commission Disciplinare del Settore tecnico opera quale giudice di primo grado in luogo del Tribunale federale, mentre giudice d'appello non può che essere la Corte Federale di Appello.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 9/CFA/2020-2021/A

Presidente

Sica

Relatore

Scordino

Riferimenti normativi

art. 38 Regolamento settore tecnico; art. 98 CGS;

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 009 dell'11 settembre 2020 (Sigg.ri Daniele Serappo e Rocco Postiglione-Procura Federale)